

## NOTIZIARIO N. 22 - 9 GIUGNO 2023

### EVENTI

15 GIUGNO		<b>IL CREDITO DOCUMENTARIO</b>  DALLA RICHIESTA ALL'INCASSO	pag. 3
26 GIUGNO	 in collaborazione con 	<b>Webinar "La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro"</b>	pag. 4

### AFFARI GENERALI

- ◆ Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi da maggio 2023: d.l 1/6/23 n. 61. pag. 5
- ◆ Registro delle imprese storiche. pag. 30

### AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ Registro Elettronico Nazionale Per La Tracciabilità Rifiuti (R.E.N.T.Ri.): pubblicato il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59. pag. 31

### ENERGIA



Crediti di imposta per l'acquisto di gas ed energia elettrica nel secondo trimestre 2023: conversione in legge del Decreto "Bollette".

pag. 33

### FISCALE



Le novità del c.d "Decreto alluvioni".

pag. 34

### SINDACALE E PREVIDENZIALE



Decreto-legge "alluvione" e ammortizzatori sociale emergenziale: istruzioni operative INPS.

pag. 42



Decreto-legge "alluvione" e indennità una tantum per i lavoratori autonomi: istruzioni operative INPS.

pag. 49

in collaborazione con



## IL CREDITO DOCUMENTARIO

DALLA RICHIESTA ALL'INCASSO

WEBINAR

15 giugno

9.00 – 13.00

### Come gestire efficacemente l'apertura e l'utilizzo di un Credito Documentario (L/C)

La richiesta di emissione di L/C durante la negoziazione commerciale

Vendite EXW e pagamenti con L/C

Analisi della *draft* per evitare *amendments* successivi, ovvero per verificare di rispettare le condizioni richieste

Emissione della L/C, le banche coinvolte e il loro ruolo (banca emittente, notificante, designata, confermante)

Utilizzo del credito documentario: data, luogo, modalità di pagamento, di accettazione, di negoziazione

Presentazione di documenti "conformi"

Criteri utilizzati dalle banche per l'esame dei documenti

### Il contesto geopolitico attuale

Check sul rischio commerciale e sul rischio-paese

Banche e strumenti di pagamento, l'impatto delle restrizioni UE di tipo finanziario e soggettivo

### RELATORE

**Antonio Di Meo** | Specializzato in pagamenti internazionali, crediti documentari e garanzie

### SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (inviare entro **mercoledì 14** a [diluciano@confimiromagna.it](mailto:diluciano@confimiromagna.it))

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
Azienda \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ CITTA' \_\_\_\_\_  
Cod. SDI \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

- ASSOCIATO CONFIMI € 110,00 + Iva  
 NON ASSOCIATO € 130,00 + Iva

All'atto dell'iscrizione allegare copia della disposizione di bonifico a favore di Api Servizi Ravenna Srl da effettuare su 'La BCC' IBAN: IT53V 08542 13104 000000084600 Seguirà l'emissione della fattura.

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.

Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito [www.confimiromagna.it/privacy-policy](http://www.confimiromagna.it/privacy-policy)

## **Webinar "La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro"**

Confimi Industria e INAIL hanno organizzato un webinar indirizzato alle imprese e ai responsabili ambiente e sicurezza per presentare, in maniera pragmatica, gli esiti del protocollo triennale e nello specifico sul tema dell'Antincendio.

L'appuntamento è in programma lunedì 26 giugno dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e sarà ospitato sulla piattaforma zoom e illustrerà i contenuti del Documento Tecnico realizzato da INAIL e Confimi Industria intitolato **“La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro - Accrescere la consapevolezza in merito ai contenuti dei nuovi Decreti Antincendio ed alla loro messa in pratica”**.

Si ricorda che per partecipare al webinar è necessario compilare il seguente form di registrazione <https://forms.gle/ghY8fCxXwuEMBtaC7>

Le adesioni saranno raccolte entro il 20 giugno p.v.

Alcuni giorni precedenti al webinar, chi si sarà registrato riceverà il link per seguire i lavori.

Si informa che al termine della presentazione sarà possibile effettuare a mezzo chat domande ai relatori.

**INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA PROVOCATA DAGLI EVENTI  
ALLUVIONALI VERIFICATISI DA MAGGIO 2023  
D.L 1/6/23 N. 61**

Di seguito accludiamo il testo del decreto-legge n. 61 dell'1 giugno u.s., pubblicato lo stesso giorno nella «Gazzetta Ufficiale» n. 127 e vigente dal 2 giugno 2023, recante: *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*, e il suo allegato, comprendente l'elenco dei territori in cui si applica.

## DECRETO-LEGGE 1 giugno 2023, n. 61

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. (23G00074)

(GU n.127 del 1-6-2023)

Vigente al: 2-6-2023

### Capo I

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della citta' Metropolitana di Firenze;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale e' stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi ed alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza;

Ritenuta altresì la straordinaria necessita' e urgenza di rifinanziare il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei

Ministri per la protezione civile e le politiche del mare, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle imprese e del made in Italy, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della salute, per lo sport e i giovani, per le disabilità, del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Sospensione dei termini in materia di adempimenti  
e versamenti tributari e contributivi

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, fatto salvo quanto previsto ai commi 10, 11 e 12.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 non si procede al rimborso di quanto già versato.

6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti di cui al presente comma.

7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010 e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge n. 16 del 2012, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 2,

riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.

8. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge n. 197 del 2022.

10. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

11. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui all'allegato 1, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1.050.000,00 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 22.

12. Con riferimento ai territori indicati nell'allegato 1, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

13. Agli oneri derivanti dai commi 4, 8 e 9 valutati in 12,96 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della

compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 41,98 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.

## Art. 2

### Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale

1. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 innanzi ai tribunali di Ravenna e di Forlì e presso gli uffici del giudice di pace di Faenza, di Lugo, di Ravenna e di Forlì, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2023, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

2. Dal 16 maggio 2023 al 31 maggio 2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 1° maggio 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1, sono rinviate, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 luglio 2023, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, su istanza del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023.

4. Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo.

5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non operano nei seguenti casi:

a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o e' pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì nei seguenti casi:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessita' di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza e' fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

7. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 2 e 4 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

8. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 maggio 2023 e nei procedimenti rinviati a norma del comma 3 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 luglio 2023. Nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 2 non si tiene conto del periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 e nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 4 non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023.

9. Ferma restando la possibilita' di ricorrere agli istituti che disciplinano le assenze, fino alla data del 31 luglio 2023 il personale appartenente all'amministrazione giudiziaria, residente o domiciliato nei territori indicati nell'allegato 1, che sia impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro, puo' svolgere la propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile anche nella forma semplificata di cui all'articolo 87, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da concordare con il dirigente dell'ufficio di appartenenza. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del dipendente, qualora non siano forniti dall'amministrazione. Se, in conseguenza degli eventi calamitosi, non risulta possibile ricorrere alle modalita' di cui al primo e al secondo periodo, l'amministrazione puo' motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio per il tempo strettamente necessario. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

### Art. 3

Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria

1. Dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 1° maggio 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

2. Nei giudizi di cui al comma 1, le udienze fissate nel periodo che intercorre tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023 sono rinviate a data successiva, su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente, domiciliata o avente sede nei territori indicati nell'allegato 1 ovvero dal difensore residente o avente studio legale nei medesimi territori, nominato anteriormente al 1° maggio 2023, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

### Art. 4

Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi

1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono altresì sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni di cui all'allegato 1.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volonta' conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

4. Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove selettive nei territori indicati nell'allegato 1, le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 agosto 2023 possono prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, su istanza del candidato che, per condizioni di oggettiva impossibilita' derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, non sia in grado di partecipare alle predette prove concorsuali. I candidati di cui al periodo precedente, che non hanno potuto partecipare ai concorsi che si sono svolti nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e la data di entrata in vigore del presente decreto, presentano l'istanza di cui al presente comma entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, anche sulla base di motivate istanze degli interessati e con prioritari per quelli da considerare urgenti, potendo ricorrere al piu' ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, fino al 31 dicembre 2023. Fino al 31 agosto 2023, per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, per condizioni di oggettiva impossibilita' derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, non sia in condizione di svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalita' agile, il periodo di assenza dal servizio e' considerato servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non e' computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

6. Nei territori dei comuni di cui all'allegato 1, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, sono sospesi i termini per la fornitura dei dati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quelli per l'avvio e lo svolgimento delle indagini statistiche in corso condotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e i connessi adempimenti gravanti sugli organi di rilevazione e sulle unita' di rilevazione, in deroga al Programma statistico nazionale in vigore di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989, nonche' le attivita' di accertamento e sanzionatorie di cui agli articoli 7 e 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989. Nei predetti casi e per il medesimo periodo sono altresì prorogati i termini per il pagamento delle sanzioni irrogate dall'ISTAT per le rilevazioni concluse prima del 1° maggio 2023.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nonche' a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

#### Art. 5

Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall'emergenza

1. Al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attivita' didattica nelle istituzioni scolastiche che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di

emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo, denominato «Fondo straordinario a sostegno della continuita' didattica», con lo stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuita' didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza, nonche' di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, servizi di trasporto sostitutivo temporaneo, locazione di spazi e noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' definito il riparto delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche interessate dall'emergenza.

2. Fino al 31 agosto 2023, le istituzioni scolastiche interessate procedono all'acquisizione dei beni, servizi e lavori di cui al comma 1, di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nei casi di cui al presente comma, le istituzioni scolastiche possono altresì derogare all'utilizzo di strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attivita' didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonche' ad assicurare la validita' dell'anno scolastico 2022/2023 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.

## Art. 6

### Disposizioni in materia di universita' e alta formazione

1. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attivita' didattiche e curricolari, nonche' lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023, le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, possono, anche in deroga rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei corsi di studio, svolgere attivita' didattiche ed esami con modalita' a distanza, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilita'. Le istituzioni di cui al primo periodo, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita', assicurano il recupero delle attivita' didattiche, formative e curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

2. Ferme restando le disposizioni generali di cui all'articolo 1 e fatto salvo quanto gia' versato, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il

diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:

a) alla data del 1° maggio 2023, risultino residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1;

b) sono regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

3. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le università di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le università in proporzione al peso dei costi standard di formazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, utilizzato ai fini della assegnazione della quota base attribuita con il Fondo per il Finanziamento Ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'esercizio 2022. Le eventuali somme attribuite e non assegnate ai sensi del primo e secondo periodo restano nella disponibilità delle università per l'acquisto di beni e servizi per la didattica.

4. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente comma.

5. Agli oneri di cui ai commi 3 e 4, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

6. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all'Università degli studi di Bologna è incrementata, per l'anno 2023, di 3,5 milioni di euro, al fine di:

a) istituire un fondo di solidarietà da ripartire tra il personale dipendente, nonché in favore di professori e di ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso le diverse sedi dell'Ateneo, residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1;

b) erogare in favore delle medesime sedi contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali delle sedi situate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

7. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio presso le Istituzioni statali di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui al comma 1, residente o domiciliato nei territori di cui all'allegato 1, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

8. I contributi e le provvidenze erogate ai sensi dei commi 6 e 7 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle ordinarie misure sul welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio.

9. Agli oneri derivanti dai commi 2, 6 e 7 pari a 19.528.598 euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 22.

#### Art. 7

##### Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

1. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 e che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, e' riconosciuta dall'INPS, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023 ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La medesima integrazione al reddito e' riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

2. L'impossibilità di recarsi al lavoro, di cui al comma 1, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate.

3. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito e' riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta.

4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui all'ultimo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito e' riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.

5. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale hanno un rapporto di lavoro attivo, e' concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 1 e' concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

6. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con il

trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

8. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

9. Le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 8 sono concesse nel limite di spesa di 620 milioni di euro per l'anno 2023 e le medesime sono erogate con pagamento diretto dell'Inps nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici in esame.

10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 620 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del trasferimento a carico dello Stato di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 20 milioni per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

d) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

12. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 9 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono ridestinate, fino a 50 milioni di euro, alle finalità di cui al comma 11, lettera b), oltre tale misura alle finalità di cui al comma 11, lettera a), fino a concorrenza dell'importo ivi indicato, anche ove necessario mediante riassegnazione alla spesa previo versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

## Art. 8

### Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi

1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023,

per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, e' riconosciuta una indennita' una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000.

2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attivita' di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici in esame.

3. Alle attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.

#### Art. 9

Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall'alluvione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' concessa, in favore delle imprese localizzate nei territori indicati nell'allegato 1, a titolo gratuito e fino alla misura:

a) nel caso di garanzia diretta, dell'80 per cento dell'operazione finanziaria. Tale percentuale e' elevabile fino al 90 per cento, in conformita' a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03;

b) nel caso di riassicurazione, del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. Tale percentuale e' elevabile fino al 100 per cento, in conformita' a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 10

Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici

1. Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, la Societa' italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A. e' autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, all'erogazione

di contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. La misura di cui al comma 1 si applica secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle giacenze, nel limite massimo di 300 milioni di euro, del conto di tesoreria intestato a SIMEST per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

#### Art. 11

##### Sospensione di termini in favore delle imprese

1. Per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;

c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

2. Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

3. Per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.

4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 3 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.

#### Art. 12

Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell'anno 2022

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le regioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, che hanno subito danni eccezionali a seguito dei predetti eventi e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a copertura del rischio alluvione alle produzioni agricole e del rischio piogge alluvionali alle strutture aziendali, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5 e a complemento degli aiuti erogati dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, di cui all'articolo 1, commi da 515 a 518, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. La regione competente attua la procedura di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali con le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e, nel rispetto del regime di aiuto applicabile, può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20 per cento della dotazione di cui al comma 5.

3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti. Le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui al comma 1, con le stesse modalità stabilite dal regolamento di funzionamento dello stesso Fondo, che provvede al ricevimento, all'istruttoria e all'erogazione del relativo aiuto nel limite della disponibilità di cui al comma 5.

4. Ferma restando la richiesta di anticipazione in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, le risorse di cui al comma 5 sono ripartite nei territori sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari.

5. Le risorse in conto residui del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori», di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono destinate agli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023, dei quali fino a 50 milioni di euro per il ristoro dei danni alle produzioni agricole. Conseguentemente, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 115 del 2022 sono rimodulate in 100 milioni di euro.

6. Al fine di consentire la concessione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità verificatisi nel corso dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, entro la scadenza del 30 giugno 2023 stabilita dal regime di aiuto di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, nell'ambito del quale sono state attivate le provvidenze, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano è effettuata, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

7. La ripartizione di cui al comma 6 è effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) il 40 per cento della dotazione, sulla base del fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;
- b) il restante 60 per cento, tra le regioni per le quali nel

corso del 2022 e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.

8. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 35 milioni di euro per l'anno 2025, e' destinato a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al medesimo comma 428 realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023. I criteri e le modalita' di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge n. 197 del 2022.

9. All'articolo 1, comma 443, della legge n. 197 del 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «raccolta di legname» sono inserite le seguenti: «avulso e»;

b) le parole: «, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene» sono soppresse.

10. Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, e' attribuito il compito di verificare lo stato di efficienza e di manutenzione delle opere di bonifica che consentono il drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull'intero territorio nazionale.

## Art. 13

### Interventi urgenti in materia sanitaria

1. Al fine di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale nei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto, e' autorizzato un contributo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sulle disponibilita' recate dall'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni approvato con decreto del Ministro della salute.

2. I crediti formativi del triennio 2023-2025, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attivita' di formazione continua in medicina, si intendono gia' maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno svolto in maniera documentata la loro attivita' professionale nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 durante il periodo dell'emergenza. Il conseguimento di tali crediti e' computato proporzionalmente al periodo di attivita' svolta su base annua.

3. Fino al 31 agosto 2023 e nei comuni di cui all'allegato 1, l'operatore di animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), del regolamento(UE) 2016/429, del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, tenuto alle registrazioni nella Banca dati nazionale (BDN) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo, entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato e in deroga alle tempistiche prescritte dallo stesso articolo 9.

4. Fino al 31 agosto 2023, non si applicano per gli adempimenti di cui al comma 3, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo

n. 134 del 2022, le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo.

5. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dallo stabilimento. Sono esclusi da tale obbligo i casi di spostamento per immediato pericolo per la vita degli animali e per tali movimentazioni deve essere informato il servizio veterinario locale territorialmente competente.

#### Art. 14

##### Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione

1. Al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, il costo dei biglietti di ingresso dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023 negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' incrementato di 1 euro.

2. A tal fine e' istituito, presso lo stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito Fondo destinato a:

a) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi di cui al comma 1;

b) attivita' di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1, anche attraverso la societa' in house del Ministero della cultura «Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»;

c) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attivita' delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1.

3. La maggiorazione di cui al comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, e' riassegnata, con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalita' di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalita' di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

#### Art. 15

##### Criteri di remunerazione per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari

1. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle strutture sanitarie private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2023, nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e, comunque, nei limiti del predetto budget previsto per l'anno 2023. Previo accordo tra le pubbliche

amministrazioni e gli enti di cui al primo e secondo periodo, i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari possono essere riconvertiti in tutto o in parte in altra forma, dando prioritaria ad interventi a domicilio.

#### Art. 16

Interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall'alluvione

1. Al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, una quota del Fondo «Sport e Periferie», istituito dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e reso strutturale ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2023, è destinata al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate, con provvedimento dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della Regione competente in cui ricadono le infrastrutture interessate, è emanato un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo di cui al comma 1. I predetti interventi sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con indicazione del cronoprogramma procedurale e del soggetto attuatore. Ai fini attuativi, l'Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi di Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 17

Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti

1. Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione.

2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

3. Agli oneri determinati dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

#### Art. 18

Rifinanziamento del Fondo  
per le emergenze nazionali

1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi piu' urgenti previsti dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonche' per l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacita' operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del medesimo decreto legislativo, e' incrementato nella misura di 200 milioni di euro nell'anno 2023.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da eseguire nei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 e successive modifiche ed estensioni, si provvede con le modalita' e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e all'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.

Art. 19

Procedure di somma urgenza  
e di protezione civile

1. In caso di somma urgenza relativa all'immediata esecuzione di lavori o all'immediata acquisizione di servizi e forniture necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all'articolo 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

2. Agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 140, commi 6, 7 e 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all'articolo 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Art. 20

Proroga di termini per i comuni  
colpiti dagli eventi alluvionali

1. Con riferimento all'anno 2022, per i comuni indicati nell'allegato 1, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A. entro il 31 luglio 2023.

2. Per i comuni indicati nell'allegato 1, il termine di cui

all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e' prorogato al 31 luglio 2023.

3. Per i comuni indicati nell'allegato 1, che non hanno ancora approvato il rendiconto 2022, il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito al 30 giugno 2023.

4. Per i comuni indicati nell'allegato 1, che non hanno ancora provveduto alla trasmissione dei dati contabili del rendiconto 2022 alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, il termine di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, e' prorogato al 31 luglio 2023.

## Capo II

### Disposizioni finanziarie e finali

#### Art. 21

#### Disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia di giochi

1. Per l'anno 2023, al fine di finanziare gli interventi di protezione civile conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' autorizzata a disporre la vendita, tramite istituti di vendite giudiziarie, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 301, comma 4, del testo unico delle leggi doganali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa ai sensi degli articoli 295-bis, comma 3, e 301, comma 1, del medesimo testo unico, ai sensi dell'articolo 198, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, compresi quelli utilizzati dalla predetta Agenzia o dalla stessa assegnati ad altre amministrazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I proventi della vendita dei beni di cui al comma 1 o dell'importo dovuto in caso di riscatto ai sensi dell'articolo 337 del regolamento di cui al regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, al netto dei tributi e dei dazi eventualmente dovuti, in deroga alle vigenti disposizioni sulla contabilita' dello Stato e delle agenzie fiscali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, per la quota eccedente l'importo di 5 milioni di euro, al Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 337 del testo unico delle leggi doganali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2023.

4. Nell'anno 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto.

#### Art. 22

#### Disposizioni finanziarie

1. E' abrogato l'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028.

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 5, 6, 8, 18 e dal comma 2 del presente articolo, determinati in 507.138.598 euro per l'anno 2023, 10.120.000 euro per l'anno 2024 e 2.840.000 euro per l'anno 2028, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa a 530.648.598 euro per l'anno 2023, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 536.158.598 euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 404 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 1;

b) quanto a 126,70 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;

c) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9;

d) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9;

e) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 7 comma 11, lettera d).

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

#### Art. 23

#### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° giugno 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio  
dei ministri

Musumeci, Ministro per la  
protezione civile e le politiche  
del mare

Giorgetti, Ministro dell'economia e  
delle finanze

Pichetto Fratin, Ministro  
dell'ambiente e della sicurezza  
energetica

Lollobrigida, Ministro

dell'agricoltura, della sovranita'  
alimentare e delle foreste

Urso, Ministro delle imprese e del  
made in Italy

Tajani, Ministro degli affari  
esteri e della cooperazione  
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Calderone, Ministro del lavoro e  
delle politiche sociali

Valditara, Ministro dell'istruzione  
e del merito

Bernini, Ministro dell'universita'  
e della ricerca

Schillaci, Ministro della salute

Abodi, Ministro per lo sport e i  
giovani

Locatelli, Ministro per le  
disabilita'

Garnero Santanche', Ministro del  
turismo

Salvini, Ministro delle  
infrastrutture e dei trasporti

Sangiuliano, Ministro della cultura

Visto, Il Guardasigilli: Nordio

Allegato 1

#### EMILIA ROMAGNA

Parte di provvedimento in formato grafico


#### MARCHE

Parte di provvedimento in formato grafico


#### TOSCANA

Parte di provvedimento in formato grafico


EMILIA ROMAGNA		
PROVINCIA	COMUNE	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
FE	ARGENTA	Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola
BO	BOLOGNA	Limitatamente alla frazione di Paleotto
BO	BORGTOSSIGNANO	Tutto il territorio comunale
BO	BUDRIO	Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso
BO	CASALFIUMANESE	Tutto il territorio comunale
BO	CASTEL DEL RIO	Tutto il territorio comunale
BO	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	Limitatamente alla località di capoluogo ovest
BO	CASTEL MAGGIORE	Limitatamente alle frazioni di Castello
BO	CASTEL SAN PIETRO TERME	Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro
BO	CASTENASO	Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile
BO	DOZZA	Limitatamente al capoluogo
BO	FONTANELICE	Tutto il territorio comunale
BO	IMOLA	Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese.
BO	LOIANO	Tutto il territorio comunale
BO	MEDICINA	Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova
BO	MOLINELLA	Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine
BO	MONGHIDORO	Tutto il territorio comunale
BO	MONTE SAN PIETRO	Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola
BO	MONTERENZIO	Tutto il territorio comunale
BO	MONZUNO	Tutto il territorio comunale
BO	MORDANO	Tutto il territorio comunale



BO	OZZANO DELL'EMILIA	Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
BO	PIANORO	Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano
BO	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle
BO	SAN LAZZARO DI SAVENA	Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna
BO	SASSO MARCONI	Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano
BO	VALSAMOGGIA	Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle
FC	BAGNO DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
FC	BERTINORO	Tutto il territorio comunale
FC	BORGHI	Tutto il territorio comunale
FC	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	Tutto il territorio comunale
FC	CESENA	Tutto il territorio comunale
FC	CESENATICO	Tutto il territorio comunale
FC	CIVITELLA DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
FC	DOVADOLA	Tutto il territorio comunale
FC	FORLI'	Tutto il territorio comunale
FC	FORLIMPOPOLI	Tutto il territorio comunale
FC	GALEATA	Tutto il territorio comunale
FC	GAMBETTOLA	Tutto il territorio comunale
FC	GATTEO	Tutto il territorio comunale
FC	LONGIANO	Tutto il territorio comunale
FC	MELDOLA	Tutto il territorio comunale
FC	MERCATO SARACENO	Tutto il territorio comunale
FC	MODIGLIANA	Tutto il territorio comunale
FC	MONTIANO	Tutto il territorio comunale
FC	PORTICO E SAN BENEDETTO	Tutto il territorio comunale
FC	PREDAPPIO	Tutto il territorio comunale
FC	PREMILCUORE	Tutto il territorio comunale
FC	ROCCA SAN CASCIANO	Tutto il territorio comunale
FC	RONCOFREDDO	Tutto il territorio comunale
FC	SAN MAURO PASCOLI	Tutto il territorio comunale
FC	SANTA SOFIA	Tutto il territorio comunale
FC	SARSINA	Tutto il territorio comunale
FC	SAVIGNANO SUL RUBICONE	Tutto il territorio comunale
FC	SOGLIANO AL RUBICONE	Tutto il territorio comunale
FC	TREDOZIO	Tutto il territorio comunale



FC	VERGHERETO	Tutto il territorio comunale
RA	ALFONSINE	Tutto il territorio comunale
RA	BAGNACAVALLO	Tutto il territorio comunale
RA	BAGNARA DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
RA	BRISIGHELLA	Tutto il territorio comunale
RA	CASOLA VALSENIO	Tutto il territorio comunale
RA	CASTEL BOLOGNESE	Tutto il territorio comunale
RA	CERVIA	Tutto il territorio comunale
RA	CONSELICE	Tutto il territorio comunale
RA	COTIGNOLA	Tutto il territorio comunale
RA	FAENZA	Tutto il territorio comunale
RA	FUSIGNANO	Tutto il territorio comunale
RA	LUGO	Tutto il territorio comunale
RA	MASSA LOMBARDA	Tutto il territorio comunale
RA	RAVENNA	Tutto il territorio comunale
RA	RIOLO TERME	Tutto il territorio comunale
RA	RUSSI	Tutto il territorio comunale
RA	SANT'AGATA SUL SANTERNO	Tutto il territorio comunale
RA	SOLAROLO	Tutto il territorio comunale
RN	MONTESCUDO	Tutto il territorio comunale
RN	CASTELDELCI	Tutto il territorio comunale
RN	SANT'AGATA FELTRIA	Tutto il territorio comunale
RN	NOVAFELTRIA	Tutto il territorio comunale
RN	SAN LEO	Tutto il territorio comunale
<b>MARCHE</b>		
PU	FANO	Tutto il territorio comunale
PU	GABICCE MARE	Tutto il territorio comunale
PU	MONTE GRIMANO TERME	Tutto il territorio comunale
PU	MONTELABBATE	Tutto il territorio comunale
PU	PESARO	Tutto il territorio comunale
PU	SASSOCORVARO AUDITORE	Tutto il territorio comunale
PU	URBINO	Tutto il territorio comunale
<b>TOSCANA</b>		
FI	FIRENZUOLA	Tutto il territorio comunale
FI	MARRADI	Tutto il territorio comunale
FI	PALAZZUOLO SUL SENIO	Tutto il territorio comunale
FI	LONDA	Tutto il territorio comunale



**REGISTRO DELLE IMPRESE STORICHE**

Segnaliamo alle aziende interessate che, al fine di consentire a tutte le imprese con una storia centenaria di iscriversi al **Registro delle imprese storiche**, Unioncamere ha deciso di prorogare al prossimo 31 luglio il termine per presentare le candidature per il 2023.

Il Registro dal 2011 a oggi ha raccolto le schede di oltre 2.500 imprese centenarie che hanno documentato la propria storicità.

Attraverso il Registro e l'assegnazione alle imprese iscritte del marchio "**Impresa storica d'Italia**" il sistema camerale vuole valorizzare quelle realtà imprenditoriali che nel tempo hanno saputo coniugare innovazione e tradizione, apertura al mondo e appartenenza alla comunità, nella convinzione di fondo che la dimensione etica che sottostà alla lunga storia di queste imprese costituisca un patrimonio per la società che deve essere difeso e riconosciuto.

**L'iscrizione** al Registro è totalmente **gratuita** e tutte le **informazioni** sono disponibili sul sito di Unioncamere a questo indirizzo:

<https://www.unioncamere.gov.it/registro-imprese-storiche-edizione-2022>

Per segnalazioni o richieste di chiarimento: [ris@unioncamere.it](mailto:ris@unioncamere.it)

**REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ RIFIUTI (R.E.N.T.RI.)  
PUBBLICATO IL DECRETO MINISTERIALE 4 APRILE 2023, n. 59**

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.126 del 31/05/2023 il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023 n. 59 contenente il Regolamento recante: «**Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**».

Il provvedimento, in vigore dal 15.06.2023, per quanto riguarda le tempistiche di iscrizione al RENTRI prevede quanto segue ex art. 13 comma 1:

- a) **a decorrere dal 13 febbraio 2025** ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18 (*soggetti delegati*);
- b) **a decorrere dal 14 agosto 2025** ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
- c) **a decorrere dal 13 febbraio 2026** ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12 comma 1.

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI i soggetti ex art.12 comma 1:

- a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9;
- c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- e) i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Sono esonerati dall'obbligo di iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi (art. 12 comma 9).

**Sono abrogati dal 13 febbraio 2025 il DM 1 aprile 1998 n. 145 (modello formulario cartaceo) e il DM 1 aprile 1998 n. 148 (modello registro cartaceo), che verranno sostituiti con i modelli previsti dal nuovo dettato normativo e utilizzabili a partire dal 15 dicembre 2024.**

Come previsto dall'art. 21 del Decreto, le modalità operative del sistema saranno definite successivamente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti direttoriali del MASE.

Ricordiamo infine che il RENTRI sarà completamente interoperabile con i principali software ed applicativi gestionali per la tenuta di registri di c/s e formulari in modalità telematica e pertanto

le aziende che hanno già optato per soluzioni di questo tipo risulteranno senz'altro avvantaggiate nella transizione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Link al testo:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/05/31/126/sg/pdf>

**Dott. Federico Marangoni**



0544/280214



347/0972662



**marangoni@confimiromagna.it**

**CREDITI DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA NEL SECONDO TRIMESTRE 2023  
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO "BOLLETTE"**

Publicata in G.U. la Legge 26 maggio 2023 di conversione del D.L. 34/2023 (cd.decreto "Bollette", contenente le nuove misure a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale e in materia di salute e adempimenti fiscali. Il provvedimento, all'art. 4, prevede **la proroga anche per il secondo trimestre 2023 dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, confermando le aliquote previste nel D.L. 34/2023 e dettagliate di seguito:**

- **credito d'imposta per le imprese "energivore"**, in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;
- **credito d'imposta per le imprese "non energivore"**, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, in misura pari al 10% delle spese sostenute per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;
- **credito d'imposta per imprese "gasivore"**, in misura pari al 20% delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- **credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese "non gasivore"**, in misura pari al 20% delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi da quelli termoelettrici.

**Il requisito di accesso ai crediti per l'acquisto di energia elettrica**, ossia l'incremento superiore al 30% dei costi per kWh della componente energia, va valutato sulla base della **media del primo trimestre 2023**, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, **rispetto al primo trimestre dell'anno 2019**.

**Il contributo per l'acquisto di gas naturale** spetta invece qualora il **prezzo di riferimento del gas naturale**, calcolato come media riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre dell'anno 2019**.

In relazione ai crediti d'imposta per imprese "non energivore" e "non gasivore" resta confermata la facoltà di accesso alla procedura di calcolo semplificato con richiesta diretta al fornitore, qualora "l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel primo semestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019".



Consorzio per l'energia

☎ 0544 280211

@ info@consenergy2000.it

Dott. Federico Marangoni

☎ 0544/280214

☎ 347/0972662

@ marangoni@confimiromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri

☎ 0544/280225

☎ 342/1104258

@ melandri@confimiromagna.it

**LE NOVITÀ DEL C.D “DECRETO ALLUVIONI”**

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U., il c.d. “Decreto alluvioni”, in vigore dal 02.06.2023, contenente “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall'1 maggio 2023” che hanno interessato l'Emilia Romagna, la Toscana e le Marche. In particolare è prevista:

- la proroga al 20.11.2023 dei termini relativi ai versamenti / adempimenti tributari in scadenza nel periodo 01.05.2023 - 31.08.2023; – la proroga di 3 mesi delle scadenze connesse con la c.d. “rottamazione-quater”, con la conseguenza che la relativa domanda di adesione deve essere presentata entro il 30.09.2023;
- la sospensione dall'01.05.2023 al 31.07.2023 dei termini processuali nei giudizi amministrativi/tributari;
- il riconoscimento di un'indennità una tantum a favore di co.co.co. / agenti e rappresentanti / lavoratori autonomi e imprese che hanno dovuto sospendere l'attività, pari a € 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni.

Contestualmente i termini di prescrizione/decadenza relativi all'attività degli Uffici (attività di liquidazione, controllo formale, accertamento e contenzioso) o dell'agente della riscossione (termine di notifica delle cartelle) che scadono entro il 31.12.2023 (termine dell'anno in cui ha operato la sospensione) sono prorogati al 31.12.2025. La medesima previsione interessa anche gli atti emessi dagli Enti territoriali e dai soggetti affidatari della predetta attività. Con la presente circolare, predisposta anche con il supporto di materiale edito da SEAC, si forniscono informazioni sull'argomento in oggetto.

**SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI**

L'art. 1 del decreto dispone una serie di sospensioni delle scadenze fiscali/previdenziali.

**VERSAMENTI TRIBUTARI / PREVIDENZIALI**

A favore dei soggetti che all'01.05.2023 avevano la residenza / sede legale o operativa nei territori alluvionati (vedi Tabella A al termine della presente circolare) è disposta la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo 01.05.2023 - 31.08.2023.

Per lo stesso periodo sono inoltre sospesi i termini dei versamenti e adempimenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

La sospensione opera anche per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d'imposta. Considerato il mancato richiamo agli artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73 si ritiene che non siano sospesi i termini di versamento delle ritenute su redditi di lavoro autonomo e su provvigioni relative a rapporti di commissione / agenzia / mediazione / rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20.11.2023. I versamenti oggetto di sospensione già effettuati non sono rimborsati.

A titolo di esempio sono differiti al 20.11.2023 i seguenti versamenti:

- IVA mese di aprile / primo trimestre, maggio, giugno, luglio / secondo trimestre in scadenza rispettivamente il 16.05, 16.06, 17.07 e 21.08;
- IMU 2023 (prima rata) in scadenza il 16.06 (la sospensione opera con riferimento al soggetto passivo avente sede/residenza in uno dei predetti territori alluvionati, indipendentemente dal luogo di ubicazione degli immobili (ad esempio, è sospesa l'IMU di un immobile situato a Milano di proprietà di un soggetto residente a Ravenna);
- ritenute d'acconto relative ad aprile, maggio, giugno e luglio in scadenza rispettivamente il 16.05, 16.06, 17.07 e 21.08 operate su redditi di lavoro dipendente / assimilati;
- contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile, maggio, giugno e luglio in scadenza rispettivamente il 16.05, 16.06, 17.07 e 21.08, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL.

La sospensione risulta applicabile anche ai versamenti connessi con il modello REDDITI / IRAP 2023 e pertanto interessa, ad esempio, il versamento del saldo / primo acconto IRES, IRPEF, IRAP scadenti il 30.06 / 31.07.2023 (con la maggiorazione dello 0,40%), nonché il saldo IVA (la sospensione opera per il versamento delle rate ovvero per il versamento differito al 30.06 / 31.07).

### **ADEMPIMENTI TRIBUTARI**

É disposta la sospensione dei termini degli adempimenti tributari, in scadenza nel periodo 01.05.2023 - 31.08.2023.

Inoltre, per lo stesso periodo sono sospesi i termini degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso le Amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, professionisti, consulenti e CAF che hanno sede / operano nei territori alluvionati (vedi Tabella A al termine della presente circolare), anche per conto di aziende / clienti non operanti in tali territori.

Nel periodo di sospensione non sono applicate sanzioni in caso di mancato adempimento dei predetti obblighi.

A titolo di esempio sono differiti al 20.11.2023 i seguenti adempimenti:

- presentazione dei modello INTRA relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno / secondo trimestre e luglio da presentare rispettivamente entro il 25.05, 26.06, 25.07 e 25.08;
- presentazione della dichiarazione IVA OSS del secondo trimestre relativa alle vendite a distanza di beni / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti all'OSS, da presentare entro il 31.07;
- presentazione della comunicazione dati delle liquidazioni IVA (LIPE) relative ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili) e del primo trimestre (soggetti trimestrali) da presentare entro il 31.05.

Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 20.11.2023.

### **SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI**

Il Decreto in esame dispone altresì la sospensione dei termini dei versamenti, tributari e non, in scadenza nel periodo 01.05.2023 - 31.8.2023 delle somme derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione;
- avvisi di accertamento / di addebito INPS esecutivi.

La sospensione opera anche per atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione, atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali / soggetti affidatari, atti esecutivi emessi dagli Enti locali.

I versamenti sospesi riprendono alla scadenza del periodo di sospensione, ossia a decorrere dall'01.09.2023.

### **SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI "TREGUA FISCALE"**

La sospensione dei versamenti / adempimenti interessa anche i termini relativi alle definizioni agevolate rientranti nella c.d. "Tregua Fiscale" (Finanziaria 2023) in scadenza nel periodo 01.05.2023 - 31.08.2023.

La sospensione interessa in particolare le scadenze rientranti in tale periodo connesse con:

- la definizione agevolata degli avvisi bonari;
- la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
- la regolarizzazione degli omessi versamenti delle rate dovute a seguito di alcuni istituti definitivi (conciliazioni, accertamento con adesione, acquiescenza avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione e reclamo / mediazione). Rientra nella sospensione, in particolare, la rata in scadenza il 30.06.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20.11.2023.

Merita evidenziare che la sospensione in esame non produce effetto su alcune definizioni i cui termini originari sono stati differiti, per la generalità degli interessati, dal c.d. "Decreto Bollette" e, in particolare:

- ravvedimento speciale (termine scadente il 02.10.2023);
- regolarizzazione violazioni formali (termine scadente il 31.10.2023);
- definizione / conciliazione agevolata liti pendenti (termine scadente il 02.10.2023);
- rinuncia agevolata giudizi tributari pendenti in Cassazione (termine scadente il 02.10.2023).

### **ROTTAMAZIONE – QUATER**

Sono prorogati di 3 mesi i termini connessi con la c.d. "rottamazione-quater" e, di conseguenza, è differito:

- dal 30.06.2023 al 30.09.2023 il termine di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata in esame e di eventuale integrazione della stessa;
- dal 30.09.2023 al 31.12.2023 il termine entro il quale l'Agente della riscossione comunica al debitore l'accoglimento della domanda con indicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata ovvero il diniego con indicazione dei motivi di mancato accoglimento;
- dal 31.10.2023 al 31.01.2024 il termine per il versamento in unica soluzione / prima rata (pari al 10%) di quanto dovuto e dal 30.11.2023 al 29.02.2024 il termine per il versamento della seconda rata (anch'essa pari al 10% dell'importo dovuto).

La proroga si riflette anche sul piano rateale determinando lo slittamento di 3 mesi di ciascuna delle rate successive.

### **PROROGA DETRAZIONE SUPERBONUS 110%**

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2023 la detrazione del 110% ex art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, DL n. 34/2020 per gli interventi effettuati su immobili ubicati nei territori alluvionati (vedi Tabella A al termine della presente circolare).

Stante il puntuale riferimento al secondo periodo del citato comma 8-bis, la proroga di 3 mesi (dal 30.09.2023 al 31.12.2023); tale proroga interessa esclusivamente le unità unifamiliari.

### **PAGAMENTO UTENZE**

L'ARERA disciplina con propri Provvedimenti le modalità per la eventuale sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dall'1/05/2023 dei termini di pagamento (di fatture emesse/da emettere, di avvisi di pagamento, nonché di eventuali rate con scadenza in detto periodo, anche riferiti ad importi sospesi e non pagati) relativi all'energia elettrica e gas (inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate) all'acqua e ai rifiuti urbani.

### **SOSPENSIONE GIUDIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI**

È prevista, dall'01.05.2023 al 31.07.2023, la sospensione dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, compresi quelli per:

- la proposizione di atti introduttivi del giudizio;
- le impugnazioni;
- la proposizione di ricorsi amministrativi;

nei casi in cui almeno una delle parti all'1.5.2023 era residente / domiciliata / aveva sede nei territori alluvionati (vedi Tabella A al termine della presente circolare).

La sospensione è applicabile anche quando uno dei difensori ha la residenza / studio legale nei predetti territori, a condizione che la nomina sia anteriore all'1.5.2023. Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto / in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza / l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Le udienze fissate nel periodo di sospensione sono rinviate a data successiva su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente / domiciliata / con sede nei predetti territori alluvionati ovvero dal difensore residente / con studio legale nei predetti territori, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

### **INDENNITÀ UNA TANTUM CO.CO.CO. / AGENTI E RAPPRESENTANTI / LAVORATORI AUTONOMI / IMPRESE**

Per il periodo 01.05.2023 - 31.08.2023 è previsto il riconoscimento di un'indennità una tantum a favore dei seguenti soggetti:

- collaboratori coordinati e continuativi;
- titolari di rapporti di agenzia / rappresentanza commerciale;
- lavoratori autonomi / titolari di attività d'impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza;

che all'01.05.2023 sono residenti / domiciliati ovvero operano esclusivamente / prevalentemente (per gli agenti e rappresentanti) in uno dei Comuni alluvionati (vedi Tabella A al termine della presente circolare) e hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall'01.05.2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri con le Delibere 04.05.2023, 23.05.2023 e 25.05.2023.

L'indennità in esame:

- è pari a € 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima di € 3.000;
- è riconosciuta / erogata dall'INPS, previa apposita domanda (adeguatamente documentata), nel limite delle risorse stanziare pari a € 253,6 milioni;
- spetta nel rispetto della normativa UE in materia di Aiuti di Stato.

### **ULTERIORI SOSPENSIONI**

Nei confronti delle società / imprese con sede operativa all'01.05.2023 nei territori alluvionati (vedi Tabella A al termine della presente circolare) sono sospesi dall'01.05.2023 al 30.06.2023 senza applicazione di sanzioni e interessi:

- il versamento del diritto annuale CCIAA (che andrà comunque effettuato in unica soluzione "alla ripresa del termine", ossia l'01.07.2023);
- gli "adempimenti contabili e societari" in scadenza entro il 30.06.2023. Tale sospensione interessa, ad esempio, il termine per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni, per la tenuta delle assemblee / CdA, per le verifiche periodiche del Collegio sindacale / Revisore.

La sospensione in esame opera anche per il pagamento:

- delle rate dei mutui / finanziamenti di qualsiasi genere, comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario erogati da banche / altri intermediari finanziari;
- dei canoni di leasing aventi ad oggetto edifici divenuti, anche parzialmente, inagibili, nonché beni mobili e immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Infine, per le società / imprese con sede operativa nei predetti territori alluvionati tenute a presentare atti e documenti presso la CCIAA sono sospesi dall'01.05.2023 al 31.07.2023 i termini degli adempimenti amministrativi e per il pagamento delle relative sanzioni. Così, a titolo di esempio, è sospeso il termine di deposito del bilancio 2022, da effettuare entro 30 giorni dalla relativa approvazione, nonché i termini di deposito degli atti relativi alle cariche sociali.

### **RISTORI COMPARTO TURISTICO**

È prevista l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di € 10 milioni, al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici:

- con sede operativa nei territori alluvionati (vedi Tabella A al termine della presente circolare);
- per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri con le Delibere 04.05.2023, 23.05.2023 e 25.05.2023.

In particolare, il Fondo è destinato alle imprese dei predetti territori per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, inclusi porti turistici / stabilimenti termali e balneari / parchi tematici / parchi divertimento / agriturismi e settore fieristico e della ristorazione.

L'individuazione dei criteri di determinazione / modalità di assegnazione / procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa UE in materia di Aiuti di Stato, sono demandate al Ministero del Turismo di concerto con il MEF.

## TABELLA A - TERRITORI ALLUVIONATI

<b>REGIONE EMILIA ROMAGNA</b>		
<b>Provincia di Ferrara</b>		
Argenta limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola		
<b>Provincia di Bologna</b>		
Bologna limitatamente alla frazione di Paleotto	Borgo Tossignano	Budrio limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso
Casalfiumanese	Castel Del Rio	Castel Guelfo di Bologna limitatamente alla località di capoluogo ovest
Castel Maggiore limitatamente alla frazione di Castello	Castel San Pietro Terme limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro	Castenaso limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile
Dozza limitatamente al capoluogo	Fontanelice	Imola limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese
Loiano	Medicina limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova	Molinella limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine
Monghidoro	Monte San Pietro limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola	Monterenzio
Monzuno	Mordano	Ozzano dell'Emilia limitatamente alle frazioni di Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
Pianoro limitatamente alle frazioni di Paleotto, Botteghino e Livergnano	San Benedetto Val di Sambro limitatamente alle frazioni di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle	San Lazzaro di Savena limitatamente alle frazioni di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna
Sasso Marconi limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano	Valsamoggia limitatamente alle frazioni di Savigno, Monteveglia e Castello di Serravalle	

<b>Provincia di Forlì-Cesena</b>			
Bagno di Romagna	Bertinoro	Borghi	Castrocaro Terme e Terra del Sole
Cesena	Cesenatico	Civitella di Romagna	Dovadola
Forlì	Forlimpopoli	Galeata	Gambettola
Gatteo	Longiano	Meldola	Mercato Saraceno
Modigliana	Montiano	Portico e San Benedetto	Predappio
Premilcuore	Rocca San Casiano	Roncofreddo	San Mauro Pascoli
Santa Sofia	Sarsina	Savignano sul Rubicone	Sogliano al Rubicone
Tredozio	Verghereto		

<b>Provincia di Ravenna</b>			
Alfonsine	Bagnacavallo	Bagnara di Romagna	Brisighella
Casola Valsenio	Castel Bolognese	Cervia	Conselice
Cotignola	Faenza	Fusignano	Lugo
Massa Lombarda	Ravenna	Riolo Terme	Russi
Sant'Agata sul Santerno	Solarolo		

<b>Provincia di Rimini</b>				
Casteldelci	Montescudo	Novafeltria	San Leo	Sant'Agata Feltria

<b>REGIONE MARCHE</b>			
<b>Provincia di Pesaro e Urbino</b>			
Fano	Gabicce mare	Monte grimano Terme	Montelabbate
Pesaro	Sassocorvaro Auditore	Urbino	

<b>REGIONE TOSCANA</b>			
<b>Città Metropolitana di Firenze</b>			
Firenzuola	Marradi	Palazzolo sul Senio	Londa

*A cura Studio Consulenti Associati - Ravenna*

**DECRETO-LEGGE “ALLUVIONE” E AMMORTIZZATORE SOCIALE EMERGENZIALE  
ISTRUZIONI OPERATIVE INPS**

Il d.l. 1/6/2023 n. 61 (sotto anche solo “decreto-legge”), recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*” e in vigore dal 2 giugno u.s. (cfr. la sezione AFFARI GENERALI di questo notiziario, dove è pubblicato con il suo allegato, riportante l'elenco dei comuni colpiti), contiene, tra l'altro, un pacchetto di aiuti in favore di aziende e lavoratori colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato, in particolare, numerosi territori della regione Emilia Romagna.

Tra le misure previste in materia di lavoro (come anticipato su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 20 del 26 maggio 2023), l'art. 7 del decreto-legge introduce un nuovo strumento di sostegno al reddito, sotto forma di ammortizzatore sociale “unico”, a tutela sia dei datori di lavoro - costretti a sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali - sia dei lavoratori dipendenti del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa, ovvero a recarsi al lavoro, in conseguenza del medesimo evento alluvionale.

Per quanto precede l'INPS, con la circolare n. 53 dell'8 giugno 2023 e su conforme parere del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, della disposizione introdotta dal citato art. 7 ha illustrato i contenuti e fornito le istruzioni per richiedere la nuova misura di sostegno ivi prevista, sotto riportati.

**1. DESTINATARI DELL'AMMORTIZZATORE UNICO PREVISTO DAL DECRETO-LEGGE N. 61/2023**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del d.l. n. 61/2023 sono destinatari dell' “ammortizzatore unico” i seguenti soggetti:

- lavoratori subordinati del settore privato che, alla data dell'1 maggio 2023, a prescindere dal comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei comuni contenuti nell'allegato al medesimo decreto-legge che, in conseguenza degli eventi alluvionali, hanno sospeso l'attività lavorativa;
- lavoratori subordinati del settore privato che, alla data dell'1 maggio 2023, risiedono o sono domiciliati in uno dei comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori dei territori ricompresi nell'allegato al decreto-legge.

La medesima misura di sostegno è, altresì, prevista in favore dei seguenti lavoratori agricoli:

- lavoratori che, alla data dell'1 maggio 2023, a prescindere dal comune di residenza o di domicilio, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei comuni ricompresi nell'allegato al decreto-legge;
- lavoratori che, alla data dell'1 maggio 2023, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono residenti o domiciliati in uno dei comuni ricompresi nell'allegato 1 al decreto-legge,

impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni;

- lavoratori che, alla data dell'1 maggio 2023, a prescindere dal comune di residenza o di domicilio, non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo e sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei comuni ricompresi nell'allegato al decreto-legge. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione;
- lavoratori che, alla data dell'1 maggio 2023, sono residenti o domiciliati in uno dei comuni alluvionati ricompresi nell'allegato al decreto-legge, che non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo, sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023 e sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono l'attività lavorativa al di fuori dei medesimi comuni. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

Riguardo alla condizione impeditiva di recarsi al lavoro, l'art. 7, c. 2, del decreto-legge prevede che la stessa sia collegata:

- a) a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso allo straordinario evento emergenziale;
- b) alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;
- c) alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
- d) alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio;
- e) alle condizioni di salute di familiari conviventi;
- f) a ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale.

In ordine alla documentazione a supporto delle richieste di accesso alla nuova misura di sostegno, si precisa che relativamente alla condizione di cui alla lettera a), i datori di lavoro, in sede di compilazione della domanda (si veda il successivo paragrafo 5), indicheranno l'esistenza di un provvedimento normativo o amministrativo (es. decreto di stato di calamità; ordinanza prefettizia o comunale) riferito alla situazione emergenziale.

In merito alle condizioni di cui alle lettere da b) a f), i datori di lavoro indicheranno di essere in possesso di idonea dichiarazione di responsabilità, prodotta dal lavoratore, attestante la tipologia di motivazione invocata.

**Le suddette documentazioni dovranno essere custodite dai datori di lavoro** - secondo quanto previsto rispettivamente dall'art. 6, c. 1 del d.m. 9 luglio 2008 e dall'art. 5, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 - **anche ai fini delle attività di controllo sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni.**

## **2. CARATTERISTICHE E REGOLAMENTAZIONE DELL'AMMORTIZZATORE UNICO**

La nuova misura di sostegno introdotta dall'art. 7 del decreto-legge n. 61/2023, **erogata direttamente dall'Istituto ai lavoratori dipendenti del settore privato in possesso dei requisiti illustrati al precedente paragrafo 1) per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa**, si qualifica come un nuovo “ammortizzatore sociale unico”, comprensivo di relativa contribuzione figurativa, differente dai vari trattamenti oggi esistenti (Cassa integrazione ordinaria; Assegno di

integrazione salariale; Cassa integrazione speciale operai agricoli) e si affianca a questi ultimi ai fini di gestire in modo adeguato e più snello la situazione emergenziale di cui trattasi.

Si evidenzia che, ai sensi di quanto disposto dell'art. 7, c. 7, del decreto-legge n. 61/2023, il nuovo ammortizzatore unico è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al d.lgs. n. 148/2015, con il trattamento di cui all'art. 8 della legge n. 4571972, nonché con i trattamenti di cui all'art. 21, c. 4, della legge n. 223/1991.

**Detta incompatibilità comporta che non potranno fruire del nuovo ammortizzatore sociale unico i lavoratori che, per i medesimi periodi, sono destinatari dei trattamenti ordinari soprarichiamati.**

Per effetto di quanto precede, ai fini della gestione delle richieste di accesso alla nuova misura di sostegno da parte di datori di lavoro appartenenti ai settori dell'Artigianato e della Somministrazione, tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi ex art. 27 del d.lgs. n. 148/2015[1], l'Istituto riterrà che la proposizione dell'istanza da parte dei suddetti datori di lavoro equivalga a implicita dichiarazione di non aver fatto richiesta, per i medesimi periodi e per gli stessi lavoratori, dell'Assegno di integrazione salariale a carico dei predetti Fondi di solidarietà.

I datori di lavoro che, avendo già inoltrato domanda di Cassa integrazione ordinaria, Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e/o dei Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26 del d.lgs. n. 148/2015 nonché di Cassa integrazione speciale agricola (CISOA), volessero optare per la nuova misura di sostegno di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 61/2023, con riferimento ai medesimi periodi e agli stessi lavoratori, potranno richiedere, con la massima urgenza, alla struttura INPS territoriale competente, l'annullamento dell'originaria istanza; successivamente, i medesimi datori di lavoro dovranno presentare domanda per accedere alla nuova misura di sostegno di cui trattasi. Le strutture territoriali, a loro volta, dovranno provvedere con la massima tempestività all'annullamento della domanda originaria, onde evitare possibili conflitti di compatibilità tra le diverse misure, per effetto di quanto disposto dal citato art. 7, c. 7 del decreto-legge.

Con riferimento agli aspetti afferenti alla regolamentazione, ai fini della richiesta del nuovo ammortizzatore unico, i datori di lavoro non devono siglare alcun accordo sindacale, ferma restando la **facoltà** di inviare una informativa sindacale - anche dopo l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa - alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, o in assenza di queste, alle rappresentanze territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferita alle cause di sospensione dell'attività lavorativa, alla durata prevedibile del periodo per cui è richiesto il nuovo ammortizzatore unico. I periodi di utilizzo dell'ammortizzatore unico non incidono, altresì, ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti previste rispettivamente dagli artt. 4, 12 e 30 del d.lgs. n. 148/2015.

**In caso di ricorso all'ammortizzatore unico, i datori di lavoro non sono, inoltre, obbligati al versamento del contributo addizionale** secondo le differenti misure e i diversi criteri previsti dal medesimo decreto legislativo n. 148/15.

### **3. NATURA, DURATA E MISURA DELL'AMMORTIZZATORE UNICO**

L'art. 7 del più volte menzionato decreto-legge n. 61/2023 prevede, nell'ottica della massima tutela reddituale dei lavoratori colpiti dall'emergenza alluvionale e della più completa

semplificazione procedurale, che la misura di sostegno spettante ai lavoratori dipendenti del settore privato, per le giornate di mancato svolgimento dell'attività lavorativa, sia di **importo mensile pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali** dall'art. 3, c. 5-bis del d.lgs. n. 148/2015.

Si ricorda che, a seguito del riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro operato dalla legge (di Bilancio 2022) n. 234/2021, a far tempo dall'1 gennaio 2022, il massimale del trattamento di integrazione salariale è stato unificato e che lo stesso è indipendente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori. In conseguenza dell'indicizzazione prevista dal sesto comma dell'art. 3 del d.lgs. n. 148/2015, per l'anno 2023, il trattamento massimo è fissato in misura pari a €1.321,53<sup>[2]</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2023, ndr).

Riguardo alla durata della misura di sostegno, l'art. 7 del decreto-legge n. 61/2023 prevede una modulazione differenziata in relazione alle diverse casistiche.

Più dettagliatamente:

- ai **lavoratori subordinati del settore privato** - che risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che hanno sede legale/operativa in uno dei comuni ricompresi nell'allegato al decreto-legge - impossibilitati a prestare attività lavorativa, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, fino a un massimo di 90;
- ai **lavoratori subordinati del settore privato** - che risiedono o sono domiciliati in uno dei comuni alluvionati - **impossibilitati a recarsi al lavoro** presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei territori ricompresi nell'allegato al decreto-legge, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, **fino a un massimo di 15;**
- ai lavoratori agricoli che, alla data dell'1 maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che svolgono l'attività lavorativa in uno dei comuni alluvionati previsti nell'allegato al decreto-legge, la misura di sostegno è concessa, per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di 90;
- ai lavoratori agricoli che, alla data dell'1 maggio 2023, hanno un rapporto di lavoro attivo e che risiedono o sono domiciliati in uno dei comuni alluvionati ricompresi nell'allegato al decreto-legge, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro che operano al di fuori dei comuni alluvionati medesimi, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino ad un massimo di 15;
- ai lavoratori agricoli che, alla data dell'1 maggio 2023, erano privi di un rapporto di lavoro in essere, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché alle dipendenze di datori di lavoro che operano in uno dei comuni ricompresi nell'allegato del decreto-legge, ovvero residenti o domiciliati nei comuni medesimi, la misura di sostegno è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte quelle lavorate nell'anno in corso, fino a un massimo di 90. La misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione;
- ai lavoratori agricoli che, alla data dell'1 maggio 2023, erano privi di un rapporto di lavoro attivo e che risiedono o sono domiciliati in uno dei comuni alluvionati ricompresi nell'allegato 1 al decreto-legge, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro che operano al di fuori dei comuni alluvionati medesimi, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino ad un massimo di 15. La misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

Ai sensi di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 7 del decreto-legge n. 61/2023, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, la misura di sostegno di cui trattasi, per le giornate di sospensione delle attività lavorativa, è equiparata a lavoro ai fini della maturazione del diritto delle prestazioni di disoccupazione agricola e del calcolo delle stesse.

#### **4. RISORSE FINANZIARIE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

In relazione a quanto disposto dall'art. 7, c. 9, del decreto-legge, le misure di sostegno dal medesimo articolo disciplinate sono concesse nel limite massimo complessivo di spesa di 620 milioni di euro per l'anno 2023.

**Le predette integrazioni al reddito sono erogate esclusivamente con pagamento diretto da parte dell'Istituto in favore dei lavoratori dipendenti destinatari.**

La regolamentazione riguardo ai termini e alle modalità di presentazione delle domande, nonché alle attività di monitoraggio sul rispetto del tetto di spesa sono affidate all'Istituto che, qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati, riscontri l'avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell'importo massimo stanziato, non potrà più emettere ulteriori provvedimenti concessori.

#### **5. TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELLE DOMANDE**

Come anticipato al precedente paragrafo 4, l'art. 7, c. 9 del decreto-legge affida all'Istituto la disciplina in ordine alla modalità di gestione delle richieste di accesso al nuovo ammortizzatore unico.

Al riguardo, giova premettere che **la norma prevede che la domanda finalizzata alla concessione della misura di sostegno di cui trattasi sia proposta in ogni caso dal datore di lavoro, sia nelle ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa, sia nel caso in cui la misura di sostegno venga richiesta con riferimento ai lavoratori - residenti o domiciliati in uno dei comuni alluvionati - impossibilitati a prestare attività lavorativa presso datori di lavoro ubicati in uno dei comuni ricompresi nell'allegato al decreto-legge ovvero impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei medesimi territori.**

In merito ai **termini di presentazione delle domande**, al fine di contemperare le esigenze dei datori di lavoro - che possono trovarsi in condizioni di grave disagio - e dei lavoratori - che hanno necessità di ricevere un pagamento tempestivo - si prevede che **le istanze siano presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa.**

**Il suddetto termine non riveste carattere decadenziale**, tuttavia, al fine di consentire all'Istituto la più tempestiva erogazione della nuova misura di sostegno dei lavoratori, è opportuno che i datori di lavoro e gli intermediari autorizzati inoltrino le domande con ogni possibile urgenza.

Riguardo alle modalità di compilazione della domanda, i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari delegati, ai fini della richiesta dell'ammortizzatore unico, dovranno compilare un flusso informativo, **esclusivamente** in

formato .csv, contenente i dati relativi ai lavoratori interessati dalla misura, finalizzati a consentire all'Istituto di erogare la misura di sostegno.

Il file, compilato secondo il tracciato e le regole contenuti nell'allegato alla presente circolare, dovrà essere trasmesso all'Istituto tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale, all'interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce "CIGO- CIGS - Solidarietà", selezionando l'apposito oggetto "Ammortizzatore Unico".

Il predetto file .csv potrà essere trasmesso a partire dalla data del **15 giugno 2023**.

Il file trasmesso, dopo essere stato acquisito nei sistemi dell'Istituto, sarà sottoposto a controlli formali, sintattici e di merito, per verificarne la correttezza, la coerenza e la congruenza dei dati presenti.

Gli esiti dei controlli saranno comunicati al mittente e all'azienda, qualora il mittente sia un intermediario, in modo che i dati forniti nel file che presentino eventuali anomalie, siano immediatamente evidenziati, per consentire una nuova trasmissione delle sole posizioni non risultate corrette. I flussi che, invece, risulteranno corretti saranno acquisiti per la successiva istruttoria automatizzata e conseguente definizione.

## **6. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA**

Nel dettare la disciplina relativa alla nuova misura di sostegno, l'art. 7 del decreto-legge n.61/2023 ha previsto che la stessa sia correlata da contribuzione figurativa utile ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico.

Considerato che detta misura di sostegno assume la natura di "ammortizzatore unico", che si affianca a quelli attualmente esistenti, la contribuzione figurativa di cui trattasi sarà accreditata secondo le regole dettate in materia di integrazioni salariali dall'art. 6 del d.lgs. n. 148/2015.

## **7. ISTRUZIONI CONTABILI**

*omissis*

L'integrazione al reddito in argomento verrà posta in pagamento direttamente ai beneficiari, tramite la procedura dei pagamenti accentrati.

Infine, in relazione al **regime fiscale** da applicare, ai sensi dell'art. 6, c. 2, del TUIR, l'indennità in argomento ha la medesima natura reddituale degli emolumenti ordinariamente corrisposti per le prestazioni svolte sulla base del rapporto contrattuale precedentemente in essere. Pertanto, è assoggettata al regime ordinario della tassazione corrente con la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 23 D.P.R. n. 600/1973. L'Istituto rilascia al contribuente apposita certificazione fiscale (CUS) valida ai fini dichiarativi.

---

[1] Si ricorda che i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi previsti dall'art. 27 del d.lgs. n. 148/2015 non sono gestioni dell'INPS.

[2] L'importo massimo di €1.321,53, al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge n. 41/1986, si attesta, per l'anno in corso, in misura pari a € 1.244,36.

Ambito	Posizione-contributiva	Codice-Fiscale-Lavoratore	DiffACreditoCIG- RetribuzionePersa	Unità-Operativa- CodIstatFondo	Residenza-Domicilio-Lavoratore	Competenza	Tipo Part-time	Perc-Impiego	Nro-Giorni-Sospensione	Nro-Giorni-Lavorabili- Mese	Tipologia-Beneficiari	Causale-Impossibilità-Recarsi-Lavoro	CAP-Domicilio-Lavoratore	Tipo-Pagamento	IBAN	Indirizzo-Lavoratore

Il file deve essere in formato .csv

Il file può contenere più lavoratori anche di aziende differenti

Il soggetto intermediario che trasmette il file deve avere la delega ad operare per tutte le posizioni aziendali presenti nel file

Il file può contenere più competenze per uno stesso lavoratore, a condizione che le competenze sono tutte antecedenti al mese di invio del file

Il file deve avere tutte le colonne e nell'ordine come presenti all'interno di questo file

**Tutte le colonne sono obbligatorie, con le specificità riportate nelle seguenti regole:**

#### Regole di compilazione:

La colonna "Ambito" deve contenere esclusivamente DM per le aziende dipendenti privati e AGR per le aziende agricole

La colonna "Posizione-contributiva" deve contenere la matricola aziendale (10 cifre con gli 000 davanti) se Ambito=DM, altrimenti il CIDA se Ambito=AGR

La colonna "Codice-Fiscale-Lavoratore" deve contenere il codice fiscale del lavoratore, validato all'anagrafe tributaria

La colonna "DiffACreditoCIG-RetribuzionePersa" deve contenere il valore utile ai fini del calcolo della contribuzione figurativa: in particolare, il primo è quello, se Ambito=DM, determinato ed esposto nell'elemento DiffACreditoGIC dei flussi UNIEMENS\PosContributiva, il secondo, se Ambito=AGR, è quello esposto nell'elemento Retribuzione Persa nel flusso UNIEMENS\PosAGRI

La colonna "Unità-Operativa-CodIstatFondo" deve contenere, se ambito=DM, il valore dell'Unità Operativa presso cui è allocato il lavoratore (come da flusso UNIEMENS\PosContributiva); se Ambito=AGR deve contenere il valore ISTAT (6 cifre), così come presente nei flussi UNIEMENS\PosAGRI

La colonna "Residenza-Domicilio-Lavoratore" deve contenere R=Residente o D=Domicilio, va valorizzata solamente se la Tipologia-Beneficiari è uno dei seguenti valori T2, T3, T6, T7, T8, T9

La colonna "Competenza" deve contenere il mese di riferimento, nel formato AAAA-MM (2023-05, 2023-06, 2023-07, 2023-08), deve essere necessariamente antecedente (< minore) al mese di invio del flusso

La colonna "Tipo-Part-Time" deve contenere uno dei seguenti valori: V, P, M, F, dove V=Verticale, P=Orizzontale, M=Misto, F=FullTime

La colonna "Perc-Impiego" deve contenere un valore compreso tra 0 e 100. Se Tipo-Part-Time=F deve essere valorizzato con 100, altrimenti con un valore <100

La colonna "Nro-Giorni-Sospensione" deve contenere il numero di giorni sospesi nel mese di riferimento. Deve essere <= numero giorni del mese e <= al valore della colonna "Nro-Giorni-Lavorabili-Mese". Non viene considerato se Tipologia-Beneficiari è T5

La colonna "Nro-Giorni-Lavorabili-Mese" deve contenere il numero di giorni lavorabili nel mese. Deve essere <= numero giorni del mese. Non viene considerato se Tipologia-Beneficiari è T5

La colonna "Tipologia-Beneficiari" deve contenere uno dei seguenti valori: T1; T2; T3; T4; T5; T6; T7; T8; T9 (vedere elenco successivo)

La colonna "Causale-Impossibilità-Recarsi-Lavoro" deve contenere uno dei seguenti valori: C1, C2; C3; C4; C5; C6 (vedere elenco successivo). Va valorizzata obbligatoriamente se la colonna Tipologia-Beneficiari contiene uno dei seguenti valori T2 o T3 o T6 o T7 o T8 o T9,

La colonna "CAP-Domicilio-Lavoratore" deve contenere il CAP del domicilio del lavoratore. Va obbligatoriamente valorizzato se la colonna "Tipologia-Beneficiari" è uno dei seguenti valori T3 o T7 o T9

La colonna "Tipo-Pagamento" deve contenere uno dei seguenti valori CC o BD. CC = Conto Corrente del circuito SEPA (necessariamente conto intestato o cointestato), BD = Bonifico Domiciliato, se il lavoratore non ha un conto intestato o cointestato

La colonna "IBAN" deve contenere un IBAN valido del circuito SEPA associato ad un conto corrente intestato o cointestato al lavoratore. Va valorizzato obbligatoriamente se la colonna "Tipo-Pagamento"=CC

La colonna "Indirizzo-Lavoratore" deve contenere l'indirizzo del lavoratore. Va valorizzato obbligatoriamente se la colonna "Tipo-Pagamento"=BD (Bonifico Domiciliato) oppure se la colonna "Tipologia-Beneficiari" è uno dei seguenti valori T3 o T7 o T9

**Regola di compilazione dell'indirizzo:** <qualificatore (via, piazza, ...)> <odonomo (la denominazione della via)> <numero civico>. Lunghezza massima 45 caratteri

Non inserire punteggiatura o altri caratteri speciali; ad esempio: non scrivere Via Giuseppe Verdi, N. 5 bensì VIA GIUSEPPE VERDI 5

#### Tipologia-Beneficiari

T1 Lavoratori subordinati del settore privato aziende DM impossibilitati a prestare attività lavorativa, che alla data del 1° maggio 2023 sono dipendenti di imprese con sede legale od unità operativa sita nei comuni interessati.

T2 Lavoratori subordinati del settore privato aziende DM residenti al 1° maggio 2023 in uno dei comuni interessati, impossibilitati a recarsi al lavoro, dipendenti di aziende site al di fuori dei comuni interessati

T3 Lavoratori subordinati del settore privato aziende DM domiciliati al 1° maggio 2023 in uno dei comuni interessati, impossibilitati a recarsi al lavoro, dipendenti di aziende site al di fuori dei comuni interessati

T4 Lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, che alla data del 1° maggio 2023 hanno un rapporto di lavoro attivo con un'azienda agricola con sede legale o Unità locale nei comuni interessati

T5 Lavoratori agricoli assunti successivamente al 1° maggio 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa con un'azienda agricola con sede legale o Unità locale nei comuni interessati

T6 Lavoratori agricoli che alla data del 1° maggio 2023 hanno un rapporto di lavoro attivo e sono residenti in uno dei comuni interessati, impossibilitati a recarsi al lavoro, dipendenti di aziende agricole site al di fuori dei comuni interessati.

T7 Lavoratori agricoli che alla data del 1° maggio 2023 hanno un rapporto di lavoro attivo e sono domiciliati in uno dei comuni interessati, impossibilitati a recarsi al lavoro, dipendenti di aziende agricole site al di fuori dei comuni interessati.

T8 Lavoratori agricoli assunti successivamente alla data del 1° maggio 2023, residenti in uno dei comuni interessati alla data del 1° maggio 2023, impossibilitati a recarsi al lavoro, dipendenti di aziende agricole site al di fuori dei comuni interessati.

T9 Lavoratori agricoli assunti successivamente alla data del 1° maggio 2023, domiciliati in uno dei comuni interessati alla data del 1° maggio 2023, impossibilitati a recarsi al lavoro, dipendenti di aziende agricole site al di fuori dei comuni interessati.

#### Causali dell'impossibilità di recarsi a lavoro

C1 provvedimento normativo o amministrativo

C2 interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione

C3 inutilizzabilità dei mezzi di trasporto

C4 inagibilità della abitazione di residenza o domicilio

C5 condizioni di salute di familiari conviventi

C6 ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale

**DECRETO-LEGGE “ALLUVIONE” E INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI AUTONOMI  
ISTRUZIONI OPERATIVE INPS**

L'art. 8, c. 1, del decreto-legge 1/6/2023 n. 61 <sup>[\*]</sup> - recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*” e in vigore dal 2 giugno u.s. (cfr. la sezione AFFARI GENERALI di questo notiziario, dove è pubblicato con il suo allegato, riportante l'elenco dei comuni colpiti) - riconosce un'**indennità una tantum** in favore dei **collaboratori coordinati e continuativi**, dei **titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale**, dei **lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa**, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che, congiuntamente:

- (i) **alla data dell'1 maggio 2023 erano residenti o domiciliati ovvero operavano, esclusivamente** o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, **in uno dei comuni indicati nel citato allegato** per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- (ii) **hanno dovuto sospendere l'attività** a causa degli eventi alluvionali occorsi a partire dall'1 maggio 2023.

L'INPS di conseguenza, con la circolare n. 54 dell'8 giugno 2023, ha fornito le seguenti istruzioni.

**INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DEI BENEFICIARI DELL'INDENNITÀ UNA TANTUM**

L'art. 8, c. 1, del d.l. n. 61/2023 individua tra i destinatari dell'indennità *una tantum*, connessa alla sospensione dell'attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall'1 maggio 2023, le seguenti categorie di lavoratori:

- A. collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;
- B. titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- C. lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.

**A. Collaboratori coordinati e continuativi**

Rientrano nell'ambito della categoria di cui alla lettera A dell'elenco sopra riportato i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 409 del C.p.c., iscritti alla Gestione separata dell'INPS, alla Gestione separata dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), nonché alla Gestione separata dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), nonché tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale obbligatoria presso le casse professionali autonome o le gestioni INPS (ad esempio, ex PALS). Sono, inoltre, destinatari dell'indennità i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica.

**B. Titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale**

Nell'ambito della categoria di cui alla lettera B dell'elenco sopra riportato rientrano i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale iscritti alla Gestione speciale dei contribuiti

e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali o alla Gestione separata dell'INPS (c.d. venditori porta a porta).

### **C. Lavoratori autonomi e professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa**

Rientrano nell'ambito della categoria di cui alla lettera C dell'elenco sopra riportato i lavoratori, come sotto specificati, iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS (di seguito, anche gestioni autonome):

- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 3 della legge n. 463/1959;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 5 della legge n. 613/1966;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell'art. 6 della legge n. 1047/1957, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla medesima gestione;
- pescatori autonomi di cui alla legge n. 250/1958, recante "Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne", che istituisce, tra l'altro, tutele previdenziali a favore delle persone esercenti la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo oppure esercitino tale attività per proprio conto, compresi i soci lavoratori di cooperative o compagnie che abbiano stipulato un contratto di lavoro autonomo, nonché armatori e proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'INPS, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 53 del D.P.R. n. 917/1986, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici;
- lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l'obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals.

Sono, altresì, destinatari dell'indennità *una tantum* i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.

Tra i destinatari della misura di cui all'art. 8 del d.l. n. 61 del 2023 rientrano, inoltre, i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996.

### **REQUISITI E MISURA DELL'INDENNITÀ UNA TANTUM**

L'indennità *una tantum* è riconosciuta per il **periodo dall'1 maggio 2023 al 31 agosto 2023** a favore dei lavoratori come sopra specificati che **alla data dell'1 maggio 2023 risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente** o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, **in uno dei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza**, come indicati nell'allegato 1 al d.l. n. 61/2023, con le delibere del Consiglio dei ministri del 4, 23 e 25

maggio 2023 e **che abbiano dovuto sospendere l'attività** a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall'1 maggio 2023.

In particolare, l'art. 8, c. 1, del d.l. n. 61/2023, prevede che l'indennità *una tantum* è riconosciuta ai lavoratori, appartenenti a una delle categorie sopra specificate, **iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data dell'1 maggio 2023 e la cui attività sia stata già avviata alla medesima data.**

La misura dell'indennità *una tantum* è di **importo** pari a **500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni** e comunque **l'importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare 3.000 euro.**

Il successivo comma 2 dell'art. 8 prevede che **l'indennità è erogata dall'INPS a domanda** - da presentarsi secondo le modalità di cui al paragrafo successivo - e che la stessa deve essere **adeguatamente documentata.**

Con riferimento al requisito della residenza, lo stesso è verificato dall'Istituto in sede di presentazione della domanda attraverso l'accesso al relativo servizio telematico tramite la propria indennità digitale SPID almeno di livello 2, CIE o CNS.

Quanto al requisito del domicilio è necessario che il richiedente l'indennità dichiarerà, in sede di domanda, di essere domiciliato alla data dell'1 maggio 2023 in uno dei comuni di cui all'allegato del d.l. n. 61/2023.

Con riferimento ai periodi di sospensione, **il lavoratore richiedente l'indennità *una tantum* è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l'attività lavorativa è rimasta sospesa** a causa degli eventi alluvionali, **indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine** della sospensione medesima.

I lavoratori interessati possono scegliere di presentare una domanda:

- per ciascun periodo di sospensione;
- oppure una domanda che interessa due o più periodi di sospensione;
- o, infine, un'unica domanda per tutti i periodi di sospensione.

I periodi di sospensione dell'attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.

In sede di presentazione della domanda possono essere valorizzati solo intervalli di sospensione riferiti a periodi già trascorsi; è infatti inibita la valorizzazione di un intervallo di tempo riferito a un periodo futuro. Inoltre, i diversi periodi di sospensione indicati devono essere riferiti a intervalli temporali diversi e non sovrapposti tra loro.

Per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.

#### **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui all'art. 8, c. 1, del d.l. n. 61/2023, al fine di ricevere la prestazione dovranno **presentare domanda all'INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica**, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli i Patronati sul portale *web* dell'Istituto.

**La domanda sarà disponibile dal 15 giugno 2023**, accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile a partire dalla *home page* del sito *web* dell'Istituto ([www.inps.it](http://www.inps.it)), seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione Strumenti > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati sarà necessario selezionare "Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l'attività lavorativa nei Comuni indicati nell'allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023".

Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorarne lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Le credenziali di accesso al servizio per la prestazione sopra descritta sono attualmente le seguenti:

- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

In alternativa al Portale *web*, l'indennità di cui si tratta può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente l'indennità è tenuto alle seguenti **dichiarazioni** rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità:

- a) di rientrare nell'ambito di una delle categorie di lavoratori previste dall'art. 8 del d.l. n. 61 del 2023;
- b) di essere residente in uno dei comuni individuati nell'allegato 1 del d.l. n. 61 del 2023 alla data dell'1 maggio 2023;
- c) di essere domiciliato in uno dei comuni individuati nell'allegato 1 del d.l. n. 61 del 2023 alla data dell'1 maggio 2023;
- d) di svolgere l'attività lavorativa esclusivamente in uno dei comuni individuati nell'allegato 1 del d.l. n. 61 del 2023 alla data dell'1 maggio 2023;

- e) di essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di svolgere attività lavorativa prevalentemente in uno dei comuni individuati nell'allegato 1 del d.l. n. 61 del 2023 alla data dell'1 maggio 2023;
- f) di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.

**L'indennità *una tantum* è corrisposta dall'INPS** sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, della documentazione allegata nonché di quelli a disposizione dell'Istituto al momento del pagamento.

Per l'accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti oggetto di dichiarazione, l'INPS procederà alle successive verifiche, anche in collaborazione con Enti e Istituzioni esterni.

Nell'ipotesi in cui, all'esito della verifica di cui sopra, risulti l'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 8 del d.l. n. 61/2023, l'INPS avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell'indennità, ferme restando le sanzioni, anche penali, legislativamente previste.

### **FINANZIAMENTO E MONITORAGGIO**

Ai sensi dell'art. 8, c. 2, del d.l. n. 61 del 2023, l'indennità *una tantum* è riconosciuta nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023. Ai sensi del successivo comma 4 del medesimo art. 8, agli oneri derivanti dal richiamato comma 2 si provvede ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 61/2023.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendone i risultati ai ministeri del Lavoro e delle Politiche sociali e dell'Economia e delle Finanze; qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'Istituto non procederà all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici in esame.

### **STRUMENTI DI TUTELA**

Avverso i provvedimenti adottati dall'INPS in materia di indennità *una tantum* di cui all'art. 8 del d.l. n. 61/2023, l'interessato può proporre azione giudiziaria.

### **ISTRUZIONI CONTABILI**

*Omissis*

---

<sup>[\*]</sup> **Art. 8 d.l. n. 61/2023**  
**Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi**

1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000.

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici in esame.

3. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.